

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 maggio 2009 nella procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., instaurata in corso di causa da [REDACTED] con ricorso depositato in data 2 maggio 2009 nei confronti di TRENITALIA - Società per Azioni S.p.A., osserva quanto segue: la ricorrente, premesso che con sentenza n. 284/2003 il Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del lavoro, accertava la sussistenza tra [REDACTED] e R.F.I. S.p.A. dal 1.7.2000 ed, in seguito, tra la stessa e Trenitalia S.p.A., di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di ausiliario e che tale sentenza trovava conferma nei gradi successivi del giudizio, ha dedotto che, richiesta reiteratamente l'esecuzione delle suddette sentenze (da ultimo con missiva 15.12.2008), ed eseguiti da parte dell'azienda gli accertamenti medici per la verifica dell'idoneità fisica della lavoratrice, le veniva indicato l'inizio della prestazione per la data del 12 maggio 2009 presso l'impianto di assegnazione di Lecce (a tale riguardo la ricorrente allega nota aziendale datata 27.4.2009).

Tanto premesso, ha dedotto l'illegittimità di tale assegnazione di sede in quanto contraria al disposto della sentenza richiamata - che aveva prescritto la riammissione in servizio presso la sede di lavoro da ultimo occupata, in Firenze - nonché posta in essere in violazione dell'art. 40 CCNL 16.3.2003; a fondamento del periculum in mora ha posto in rilievo gli effetti pregiudizievoli derivanti dallo sradicamento dal luogo di residenza della medesima e del proprio nucleo familiare (composto dal marito e da figlio minore) che l'esecuzione del provvedimento sarebbe idonea a produrre.

Ha pertanto chiesto, in via d'urgenza, "dichiarare preliminarmente sospesa l'efficacia del provvedimento comunicato da Trenitalia S.p.A. a [REDACTED] con lettera prot. DP - N/I - RU A - 337, di assegnazione presso la Divisione Passeggeri N/ISOIMC Carrozze Bari, impianto O.M.R. di Lecce Surbo ed, in conseguenza, ordinare la immediata collocazione della ricorrente presso il posto di lavoro da ultimo occupato ovvero presso la stazione di Firenze S.M.N., Firenze C.M., Firenze Rifredi, o comunque nella stessa città (Firenze) ove la ricorrente era ammessa allo svolgimento di



mansioni all'atto della pronuncia della sentenza n. 284/2003 del Tribunale di Firenze sez. lav., nonché nelle predette attività o, comunque, in attività equivalenti, riconducibili al profilo professionale di inquadramento (da ultimo livello G, operatori qualificati, CCNL 16.4.2003)".

La società resistente, costituitasi nella procedura cautelare instaurata, ha resistito alle proteste avversarie esponendo che tutte le attività di assegnazione della ricorrente presso la ditta appaltatrice, come dedotte nel ricorso introduttivo, sono tuttora gestite da imprese terze in regime di appalto tanto escludendo la possibilità di adibizione della ricorrente ad alcuna delle posizioni lavorative richiamate; ha comunque contestato l'utilizzabilità della relativa prestazione quale ausiliario non essendo più prevista tale qualifica dall'attuale organizzazione del lavoro fatta esclusione di rarissimi impianti tra cui quello di Lecce Surbo.

Contestata comunque la sussistenza di alcun provvedimento giudiziale di reintegrazione in senso tecnico quale presupposto per la ricostituzione del rapporto presso l'originaria sede di lavoro e comunque l'infondatezza del richiamo effettuato ex adverso alla normativa collettiva vigente in materia di trasferimento, ha concluso chiedendo la reiezione della domanda cautelare con vittoria di spese.

Sussiste il *funus boni iuris* della domanda cautelare.

Nella fattispecie con il provvedimento 27.4.2009 (allegato da parte ricorrente sub doc. 7) la società convenuta forniva indicazioni alla ricorrente per consentire la relativa immissione nei ruoli della stessa in ottemperanza alle pronunce giudiziali richiamate tuttavia indicando quale sede di assegnazione, "stante l'impossibilità di assegnarla presso un impianto con sede in Firenze", l'impianto O.M.R. di Lecce Surbo; risulta palese l'inottemperanza al disposto della sentenza n. 738/2005 della Corte d'Appello di Firenze (confermata dalla Corte di Cassazione con sent. 16958/2007) che condannava la società convenuta "ad assumere ~~l'attività~~ con la deduzione di cui sopra nella sede in origine assegnata e nella qualifica di ausiliario".

Le deduzioni espresse dalla società convenuta in ordine alla impossibilità di utilizzare presso la sede originaria la prestazione lavorativa della ricorrente non assumono rilievo in tale contesto

rimanendo eventualmente devolute, ex art. 2103 c.c., al successivo corretto esercizio del potere di individuazione della sede di lavoro e dell'eventuale adozione di un trasferimento - nei limiti fissati dalla disciplina di tale istituto - le successive scelte del datore di lavoro per l'attribuzione di posizione lavorativa coerente con il livello di appartenenza (attualmente livello G) e della professionalità specificamente acquisita.

Ricorre pure il dedotto periculum in mora, pacificamente collegato alla situazione familiare della ricorrente ed alle esigenze di cura del figlio in tenerissima età (cfr. doc. 10) di parte ricorrente).

PQM

Visti gli artt. 669 quater e 669 sexies c.p.c.

ordina a Trenitalia S.p.A. l'immediata sospensione del provvedimento di assegnazione di [redacted] presso la Divisione Passeggeri N/ISOIMC Carrozze Bari, impianto O.M.R. di Lecce Surbo e l'adibizione della stessa nella sede di Firenze originariamente assegnata ed in attività riconducibili al livello di inquadramento (livello G, operatori qualificati, CCNL 16.4.2003).

Si comunico.

Firenze 5 giugno 2009

Il Giudice
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRENZE II 6 GIU. 2009

Anna Maria
[Signature]